

In settimo luogo, la ricorrente deduce che l'importo di base sarebbe stato fissato erroneamente con riguardo all'ammenda relativa al mercato olandese, il cui volume sarebbe stato preso in considerazione interamente, sebbene solo scarsamente interessato dall'intesa de qua.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin (Finlandia) il 3 ottobre 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/ Terveyspalvelualan Liitto ry, Mehiläinen Oy

(Causa C-512/11)

(2011/C 347/35)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Työtuomioistuin

Parti

Ricorrente: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry

Convenute: Terveyspalvelualan Liitto ry, Mehiläinen Oy

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE (¹), riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE (²), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ostino all'interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro nazionale nel senso che alla lavoratrice, la quale entra in congedo di maternità subito dopo un congedo di educazione non retribuito,

non è corrisposta la retribuzione per il congedo di maternità conformemente allo stesso contratto collettivo.

(¹) GU L 204, pag. 23.

(²) GU L 348, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Työtuomioistuin (Finlandia) il 3 ottobre 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

(Causa C-513/11)

(2011/C 347/36)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Työtuomioistuin

Parti

Ricorrente: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Convenute: Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE (¹), riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE (²), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ostino all'interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro nazionale nel senso che alla lavoratrice, la quale entra in congedo di maternità subito dopo un congedo di educazione, non è corrisposta la retribuzione per il congedo di maternità conformemente allo stesso contratto collettivo.

(¹) GU L 204, pag. 23.

(²) GU L 348, pag. 1.